



**COMUNE DI MARINO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

Regolamento per l'esercizio delle attività educative per la prima infanzia e per l'infanzia

Riferimenti normativi

L. Regione Lazio n. 7 del 05/08/2020

L. Regione Lazio 05/03/1973 n. 5 “Norme sugli asili nido”;

L. Regione Lazio 13/09/1977 n. 38 “Modifiche e integrazioni L.R. 5/1973”;

L. Regione Lazio 16.06.1980 n. 59 “Norme sugli asili nido”;

L. Regione Lazio 01/06/1990 n. 67 “Modifiche e integrazioni L.R. 59/1980”;

Legge 28/08/1997 n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”;

Deliberazione Giunta Regionale 23/06/98, n. 2699;

L. Regione Lazio 03/01/2000 n. 3 “Asili nido presso le strutture di lavoro”;

Deliberazione Giunta Regionale 04/12/2010 n. 566 “Mille asili per il Lazio”;

L. Regione Lazio 13/08/2011 n. 12 “Assestamento di bilancio”;

Nota Regione Lazio – Direzione politiche sociali e famiglie – prot. n.DB39429 del 01/03/2013

L. Regione Lazio 07/12/2001, n. 32 “Interventi a sostegno della famiglia”;

Legge 27/12/2006 n. 296, art.1, comma 630;

M.I.U.R. - Direttiva AOODRLA – Registro Ufficiale prot. n. 12312 del 24/06/2008;

M.I.U.R. - Decreto Direttoriale n. 9 dell' 11/11/2009;

Presidenza Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata – (Accordo quadro) - Repertorio atti n. 103/cu del 07/10/2010;

USR LAZIO - Protocollo d’Intesa Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e Regione Lazio - del 06/12/2010.

Legge 328/2000, art. 16 “Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari”.

L. Regione Lazio 24/12/2003, n. 42 “Interventi a sostegno della famiglia concernenti l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia”;

L. Regione Lazio 11 luglio 2002 n. 18.

Legge n. 38/96.

Indice

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità generali

Articolo 2 - Il personale

Articolo 3 - Il progetto educativo

Articolo 4 - La carta dei servizi

Articolo 5 - Garanzie per la salute dei minori

Articolo 6 - Accreditamento

Articolo 7 - Convenzioni

Articolo 8 - Uso dei locali scolastici da parte di soggetti terzi per attività educative

Capo II

Disposizioni specifiche

Articolo 9 - I servizi e le attività per la prima infanzia e per l'infanzia

Articolo 10 - Asili nido

Articolo 11 - Micro-nidi

Articolo 12 - Sezioni primavera

Articolo 13 - Nidi famiglia

Articolo 14 – Ludoteche (servizio che si può svolgere anche presso le scuole pubbliche in orario extrascolastico)

Articolo 15 - Servizi sperimentali all'aperto

Articolo 16 -Spazio Baby

Articolo 17 - L'isola dei bimbi e dei ragazzi

Articolo 18- Pre e doposcuola

Articolo 19- Soggiorni estivi

Capo III

Disposizioni finali

Articolo 20 - Controlli e verifiche

Articolo 21 – Inadempienze e penalità

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 ***Finalità***

• È ormai noto che lo sviluppo psicomotorio di un bambino nei primi 3 anni di vita è fondamentale, visto che passa dalla totale dipendenza dall'adulto a possedere le coordinazioni neuromotorie essenziali (camminare, correre, saltare, giocare, parlare). Tutto questo è possibile grazie allo sviluppo organico e dalle esperienze con un ambiente circostante adeguatamente accogliente e stimolante. Il Comune di Marino, quindi, per contrastare i fenomeni della dispersione scolastica e della povertà educativa, garantire pari condizioni di accesso e partecipazione ai servizi educativi per le piccole Cittadine ed i piccoli Cittadini, senza distinzione alcuna di genere, sesso, etnia, età, disabilità e orientamento religioso delle famiglie, garantire pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, decide di dotarsi di un regolamento che normi il Sistema Integrato 0-6 con il quale, nel rispetto dell'ultima Legge Regionale n° 7 del 05/08/2020, si vuole garantire la *“la continuità educativa, anche attraverso la costituzione di Poli per l'infanzia, con un'offerta qualificata e all'avanguardia”*, attuando così *“il passaggio da servizio sociale a domanda individuale a servizio di educazione e istruzione a offerta universale nella misura in cui si amplia il raggio di azione della normativa”*. Il regolamento è stato concepito come un contenitore, che normi le strutture che possono accogliere le nostre piccole Cittadine ed i nostri piccoli Cittadini, attraverso vari e specifici percorsi educativi dotati di adeguati progetti qualitativi esplicitati da personale adeguatamente formato. Merito della legge è riconoscere il ruolo fondamentale e determinante degli *“educatori che sono le gambe di questa legge e per la prima volta dovranno obbligatoriamente possedere un titolo di studio universitario.”* Per dare ancora maggiore forza a tale concetto, in questo regolamento, nella sezione *“accreditamento”* è sottolineata l'importanza della formazione continua, infatti sono previste, per chi voglia usufruire della convenzione comunale, un numero maggiore di ore di Life Long Learning, e l'adesione/costituzione di una Rete Integrata per l'Infanzia (polo didattico) tra scuole/servizi educativi limitrofi sul territorio. Questo identificherà la struttura accreditata come struttura di qualità, e sarà dotata dello specifico logo comunale di garanzia. In oltre è istituita un'equipe psicopedagogica a supporto e sostegno delle strutture che si accreditano, che favorisca la costituzione dei poli didattici e lo scambio delle *“buone pratiche”*. Altra novità presente è la possibilità di strutturare un servizio *“Ludoteca”* all'interno delle scuole pubbliche. Tale servizio dovrà essere espletato sempre da personale adeguatamente formato e che garantisca ai piccoli fruitori percorsi formativi su specifici progetti educativi. Da ultimo è stato normato il servizio dei *“centri estivi diurni”* da poter svolgere anche all'interno delle scuole pubbliche.

- Le finalità generali dei servizi per la prima infanzia e per l'infanzia, che costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini, sono le seguenti:
 - a. Accogliere i bambini ed i minori di età compresa, da 0 mesi ai 6 anni di età, concorrendo efficacemente con la famiglia alla loro educazione, socializzazione e formazione; la famiglia costituisce, peraltro, la parte attiva e consapevole nella programmazione e nella gestione del progetto educativo;
 - b. Sollecitare le capacità creative, cognitive, affettive e sociali dei bambini, assicurando loro le opportunità per un adeguato sviluppo psico-fisico ed affettivo;

- c. Collaborare e sostenere la famiglia al fine di favorire lo sviluppo della personalità del bambino;
 - d. Facilitare i processi di crescita, di socializzazione e di apprendimento dei bambini in vista dell'inserimento nella scuola dell'infanzia e poi in quella dell'obbligo, fondando il progetto educativo sul principio della continuità pedagogica;
 - e. Integrare precocemente bambini con disabilità, nonché bambini che si trovano in situazioni di difficoltà affettive, socio-economiche, ambientali.
- Il presente regolamento intende quindi favorire l'organizzazione di servizi che contribuiscano a elaborare, produrre e diffondere un'aggiornata cultura della prima infanzia, attraverso:
 - a. La stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi;
 - b. La realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri;
 - c. La promozione di raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà della prima infanzia;
 - d. La considerazione dei bambini e delle bambine come individui sociali competenti e attivi, soggetti portatori di originali identità individuali e titolari del diritto di essere, con le loro famiglie, attivi protagonisti della loro esperienza educativa e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni.

Articolo 2 ***Personale***

1. Il personale che opera nelle strutture di cui al presente regolamento è definito educatore o collaboratore, più in generale operatore. La sostituzione in via eccezionale degli operatori può avvenire solo con persone che abbiano gli stessi requisiti di coloro che sono stati indicati nelle domande di autorizzazione, nel rispetto del rapporto numerico tra operatore e numero di minori ammessi in ciascuna struttura. Il soggetto autorizzato deve garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, oltre alle altre disposizioni legislative, nonché il comportamento corretto da parte di tutti gli operatori nella prestazione del servizio. Tutto il personale deve essere adeguatamente formato e quindi in possesso dei titoli di studio attinenti alle materie psico/socio/pedagogiche e garantire una formazione continua di almeno 20 ore annue; tutti gli operatori devono essere in possesso della qualifica di addetti al primo soccorso, e attestato di disostruzione pediatrica. Qualora il progetto educativo preveda l'ausilio del coordinamento, possono svolgere tale incarico i soggetti in possesso di diploma di laurea attinente alle materie psico/socio/pedagogiche, ovvero secondo norma di legge.

Articolo 3 ***Progetto educativo***

1. Il *progetto educativo* inteso quale *programma* educativo/didattico/ludico da svolgere a cura del soggetto promotore, deve essere redatto descrivendo compiutamente le modalità organizzative e gestionali, con particolare attenzione ai seguenti profili:
- a. Accoglienza delle bambine e dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso delle bambine e dei bambini;
 - b. Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;

- c. Organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;
- d. Elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le attività didattiche, di gioco e di cura e l'interazione tra le bambine e i bambini e tra adulti e le bambine e bambini;
- e. Strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione
- f. Attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
- g. Continuità educativa con la scuola dell'infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento.
- h. Il confronto educativo tra gli operatori;
- i. L'aggiornamento degli operatori;
- j. La sicurezza dei locali, degli impianti tecnologici e degli arredi degli spazi interni;
- k. La sicurezza degli spazi esterni e delle attrezzature in essi collocati.

Articolo 4 ***Carta dei servizi***

1. La carta dei servizi è il documento contenente, in relazione ai servizi offerti, tra l'altro:
 - a. Il responsabile del servizio
 - b. La modulistica relativa all'offerta;
 - c. L'orario e il calendario di apertura della struttura;
 - d. Il progetto educativo;
 - e. I riferimenti relativi alla polizza assicurativa di copertura dei rischi;
 - f. Le tariffe applicate;
 - g. Le collaborazioni con professionisti esterni (particolarmente del pediatra);
 - h. La descrizione analitica del menù, sottoscritta dal nutrizionista di riferimento.
 - i. Le modalità di partecipazione delle famiglie e dei loro organismi rappresentativi alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione;
 - j. Le modalità e le procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi;
 - k. Il sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi da parte degli adulti;
2. La carta dei servizi dovrà far parte dei documenti da presentare all'atto della procedura di autorizzazione.
3. La carta dei servizi dovrà essere consegnata a tutti i fruitori del servizio all'atto dell'iscrizione.
4. Nel caso di servizi già autorizzati, la carta dei servizi, conforme alle disposizioni del presente regolamento, dovrà essere fornita a tutti i fruitori del servizio entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 5 ***Garanzie per la salute dei minori***

1. I soggetti erogatori dei servizi all'infanzia, disciplinati dal presente regolamento, dovranno prestare particolare attenzione alla salute dei minori. A tale scopo alla Carta dei Servizi di cui al precedente articolo 4 dovrà essere allegato un documento che descriva, in particolare, i comportamenti che saranno osservati nei seguenti casi:
 - Sospetta malattia e/o malori. Nelle malaugurate ipotesi in cui il bambino presenti e/o manifesti febbre, esantemi, vomito, diarrea, congiuntivite, stomatite, bollicine, pustole di sospette malattie infettive, sintomi da intossicazione, allergia, ecc. gli educatori/collaboratori/operatori devono darne immediata comunicazione ai genitori o a

chi ne fa le veci, invitandoli a ritirare il bambino. Il successivo rientro presso la struttura potrà avvenire dietro presentazione di apposito certificato medico rilasciato dal medico di famiglia o dall'apposita struttura sanitaria.

- Profilassi pediculosi.
- Emergenze in minori non affetti da patologie croniche (traumi, dolori acuti e qualunque situazione che faccia temere per la vita e l'incolumità del minore). In questi casi il responsabile della struttura educativa e/o l'operatore di riferimento ha il dovere di chiamare il servizio del "118" avvisando comunque e tempestivamente, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, i genitori del minore, non somministrando alcun farmaco ed attuando quelle misure di *primo soccorso* tali da alleviare le sofferenze ed il disagio del minore infortunato.
- Somministrazione di farmaci: I genitori del minore che presenta allergie quali ad esempio asma, diabete, epilessia o altre patologie croniche che richiedono trattamenti ripetuti o di emergenza, devono consegnare al responsabile della struttura un certificato medico, rilasciato dal medico curante del minore o dal Centro specialistico che gestisce la patologia, contenente il tipo di patologia, i segni premonitori, i sintomi e le eventuali possibili reazioni che potrebbero indurre ad attivare le procedure di emergenza, l'eventuale specifico farmaco da somministrare con indicazione della denominazione commerciale e/o farmaceutica, il principio attivo, il dosaggio e le modalità di somministrazione. Dovranno inoltre consegnare una specifica autorizzazione con la quale si autorizza il personale della struttura alla somministrazione di farmaci in caso di reazione o di crisi, secondo le modalità previste dal medico curante, le modalità di conservazione del farmaco, ogni altra eventuale disposizione nell'uso e nella fornitura del farmaco. Sarà cura del responsabile della struttura educativa nominare tra il personale educativo, dando la preferenza a coloro che hanno effettuato i corsi di primo soccorso previsti dal D.LGS. 81/2008) e ss.ii.mm., un addetto alla somministrazione del farmaco in caso di necessità e secondo le modalità prescritte. Resta comunque inteso che, contemporaneamente alla somministrazione del farmaco, il responsabile della struttura educativa, o l'addetto come sopra individuato, provvederà ad avvertire i genitori o la famiglia del minore e, se necessario, il servizio sanitario "118".

Articolo 6 **Accreditamento**

1. Coerentemente con la normativa generale regolante la materia, nelle more dell'emanazione di apposite direttive da parte della Regione Lazio, il Comune di Marino intende potenziare il processo di qualificazione del sistema locale integrato dei Servizi alla prima infanzia, dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso un sistema di accreditamento.

2. La domanda di accreditamento deve essere richiesta dal titolare/legale rappresentante del servizio educativo. L'accREDITamento ha validità di mesi 36 dalla data di accettazione ed può sottoposto a verifica annuale da parte del Comune di Marino. Alla scadenza dei 36 mesi il titolare/legale rappresentante del servizio educativo deve necessariamente ripresentare una nuova richiesta di accreditamento non essendo previste proroghe di alcun genere. L'accREDITamento diventa quindi requisito indispensabile per successive eventuali *convenzioni* tra i servizi educativi ed il Comune di Marino. Requisiti per l'accREDITamento sono:

- a. Possesso da parte di tutto il personale di titoli formativi adeguati al ruolo;
- b. Garanzia che tutto il personale segua percorsi di life long learning di almeno **50** ore annue compresi corsi di Primo soccorso, BLS e disostruzione pediatrica con relativi aggiornamenti;

- c. Adesione/costituzione di una Rete Integrata per l'Infanzia (polo didattico) tra scuole/servizi educativi limitrofi sul territorio. Presentare un'articolata proposta formativa progettuale rivolta al personale impiegato.
3. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi dei formatori, di ordine generale e professionale, occorre:
- a. Una dichiarazione del formatore attestante l'assenza di procedimenti penali in corso o di sentenze passate in giudicato in relazione alle attività ed ai servizi da svolgere;
 - b. Il possesso del titolo della laurea specialistica, ovvero del diploma di scuola media superiore specifico per le attività formative corredato da corsi di specializzazione coerenti con la docenza (master, corsi regionali, ecc.);
 - c. Il possesso di un'esperienza certificata nell'ambito formativo nello specifico settore richiesto dalla formazione.
4. Per quanto riguarda la proposta formativa progettuale, questa deve contenere:
- a. L'obiettivo della formazione;
 - b. Gli argomenti di insegnamento;
 - c. Un registro delle firme di presenza con indicazione degli argomenti svolti;
 - d. L'elenco dei formatori con i relativi curricula;
 - e. Il documento di customer satisfaction finale.
5. Le strutture che si accreditano saranno riconosciute come strutture di "qualità" per il servizio erogato e contraddistinte da adeguato logo.

Articolo 7 **Convenzioni**

1. Per tutte le strutture accreditate il Comune di Marino, entro i limiti delle risorse finanziarie stanziare nel proprio bilancio, garantisce:
 - a. Il coordinamento di supporto psicopedagogico, favorendo lo scambio delle "buone pratiche" tra i coordinatori delle strutture;
 - b. L'inserimento dei minori in gravi condizioni di disagio psicologico e/o sociale, individuati dal Servizio Sociale comunale, tramite l'elaborazione di un *progetto di sostegno e di aiuto* e il pagamento parziale o totale della tariffa/retta.
2. Il Comune di Marino può stipulare *rapporti convenzionali* con i servizi educativi privati accreditati e attivi sul proprio territorio, tenendo conto, concordando e definendo quanto segue:
 - a. Il numero dei posti riservati dal servizio privato, regolarmente accreditato, al Comune di Marino;
 - b. Il sistema di partecipazione delle famiglie dei minori ai costi di gestione;
 - c. L'ammontare del finanziamento corrisposto dal Comune di Marino al servizio privato accreditato per la parte del servizio *riservato*;
 - d. La compartecipazione economica del soggetto accreditato, nelle ipotesi di utilizzo di locali di proprietà comunale e/o l'eventuale compartecipazione attuabile mediante *gratuità riservate* di inserimento per i minori segnalati dal servizio sociale comunale.
3. Nell'ipotesi vengano reperite od assegnate risorse economiche aggiuntive al Servizio competente, finalizzate ad assegnare agevolazioni economiche per l'inserimento di bambini presso asili nidi e micro nidi, il Comune di Marino provvederà a pubblicare un "avviso pubblico" per formare una graduatoria di *aventi diritto* al contributo, a parziale copertura della tariffa/retta di ospitalità, sulla base del reddito certificato nel modello I.S.E.E. Le famiglie potranno, successivamente, scegliere tra le strutture accreditate/ convenzionate quella che ritengono più adeguata alle esigenze educative dei propri figli.

Articolo 8

Uso di locali scolastici da parte di terzi per attività educative

1. In generale, per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo dei *locali scolastici* di proprietà comunale è necessario:
 - a. Formulare apposita richiesta al Sindaco per l'utilizzazione dei locali scolastici;
 - b. Autodichiarazione del richiedente, da allegare all'istanza, con la quale ci si impegna a riconsegnare i locali nello stato di fatto in cui vennero concessi ed a tenere indenne la Pubblica Amministrazione da eventuali danni, a cose o a persone, mediante la stipula di idonea polizza assicurativa da allegare all'autodichiarazione;
 - c. "Nulla osta" del Dirigente Scolastico attestante la disponibilità dei locali richiesti. Fermo restando che detta *autorizzazione* ha carattere annuale e che, pertanto, per ogni anno scolastico deve essere nuovamente richiesta.
2. Per le *sezioni primavera* è inoltre necessario fornire la seguente ed ulteriore documentazione: manifestazione di interesse del Dirigente scolastico all'istituzione della *sezione primavera* con indicazione del soggetto giuridico che ne ha fatto richiesta. Il Comune, nell'ambito dell'organizzazione della rete scolastica, verificato il fabbisogno della scuola dell'obbligo e valutata la conformità dei locali, si riserva di concedere l'autorizzazione alla realizzazione delle *sezioni primavera* ai soggetti promotori.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Articolo 9

I servizi e le attività per la prima infanzia e per l'infanzia

1. I servizi e le attività per la prima infanzia e per l'infanzia sono, secondo i seguenti schemi riepilogativi, i seguenti:
 - Asilo nido da 0 a 3 anni, con servizio mensa;
 - Micro nido da 0 a 3 anni, con servizio mensa;
 - Sezioni primavera da 2 a 3 anni, con servizio mensa;
 - Nidi Famiglia da 3 mesi a 3 anni;
 - Ludoteca da 3 anni ai 6 anni, con servizio mensa;
 - Servizi sperimentali all'aperto da 0 a 6 anni;
 - Spazio Baby da 18 mesi a 3 anni;
 - L'isola dei Bambini da 3 a 6 anni;
 - Pre e post scuola da 3 anni a 6 anni; con le modalità concordate con il Dirigente scolastico, nel caso di svolgimento in locali scolastici, e comunque nelle fasce orarie 7-9 e 16-19;
 - Soggiorni estivi da 3 anni a 6 anni, dalle 7:30 alle ore 19.00 con servizio mensa secondo le modalità di anno in anno definite con apposito provvedimento della giunta comunale.
2. I suddetti servizi potranno essere erogati, nel rispetto dei tetti massimi previsti dalla legge regionale 7/2020, cioè dalle 6 alle 12 ore giornaliere e 10 ore massimo di permanenza dei minori nella struttura, 7 giorni su 7
3. I servizi di cui alle lettere e. h. e i. possono essere offerti anche a minori rientranti in fasce di età superiori a quelle previste dal precedente comma, nel rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia.
4. Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi devono possedere caratteristiche che, nel rispetto dei requisiti strutturali e impiantistici previsti da normativa di carattere generale,

tutelino la salute, la sicurezza e il benessere delle bambine e dei bambini e del personale e che garantiscano il perseguimento delle finalità educative del servizio.

5. L'area esterna del servizio educativo a uso esclusivo delle bambine e dei bambini, ove prevista per la specifica tipologia di servizio, è adiacente all'edificio in cui è collocato il servizio educativo, recintata, attrezzata a verde e comprensiva di adeguate zone d'ombra.

6. Le aree esterne destinate a parcheggi e a viabilità carrabile e gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

7. Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo e didattico e i giochi devono essere scelti in conformità al progetto educativo e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute e orientando, ove possibile, la scelta verso materiali ecosostenibili.

8. Il progetto educativo, più in generale, l'organizzazione del servizio devono assicurare un utilizzo corretto di arredi e attrezzature che tutelino la sicurezza dei bambini.

9. Al fine di assicurare le finalità dei servizi, alla progettazione degli spazi interni ed esterni e alla definizione della dotazione degli arredi e dei giochi deve partecipare un rappresentante del coordinamento pedagogico o, comunque, un esperto in materia psico-pedagogica.

10. In orario di chiusura dei servizi è possibile l'utilizzo programmato dei locali per attività ludico-ricreative per bambine e bambini, ovvero altri eventi culturali, garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo, anche tramite la previsione di protocolli d'uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell'utilizzo.

Articolo 10

Asili Nido

1. Tipologia dell'utenza

Bambine e bambini fino a 36 mesi

Numero consentito quello previsto dalla vigente normativa e successive modifiche.

L'integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali, deve essere garantita, nel rispetto della Legge 104/92, sulla base di un *Piano Educativo* finalizzato all'integrazione scolastica e sociale, su indicazione del Servizio Sanitario competente e/o di un medico di fiducia della famiglia.

2. Orario di funzionamento

L'apertura dell'asilo nido è articolata, nel rispetto dei tetti massimi previsti dalla legge regionale 7/2020, cioè dalle 6 alle 12 ore giornaliere e 10 ore massimo di permanenza dei minori nella struttura, 7 giorni su 7.

3. Qualifiche del personale da impiegare

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017 (*3. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto*) e successive modifiche, possono accedere ai posti di educatori dei servizi educativi coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari, ovvero secondo norma di legge.

Altri operatori con funzioni educative: è possibile utilizzare collaboratori, fino ad un massimo di 1/3 del totale degli operatori, in possesso delle qualifiche professionali di seguito elencate che abbiano maturato almeno n. 2 anni di esperienza, comprovata, nell'ambito delle attività educative per la prima infanzia:

- Attestato per educatore/operatore di asilo nido, rilasciato e valido solo per le strutture educative private (minimo 120 ore formative);
- Qualifica di animatore socio culturale;
- Assistente familiare;
- Attestato di operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione;
- Operatore OSA (Operatore socio-assistenziale);
- OSS (Operatore socio – sanitario).
- Il personale addetto all'attività, anche se per periodi limitati, deve essere munito della certificazione di formazione H.A.C.C.P. Le certificazioni di formazione H.A.C.C.P. del personale debbono essere conservate sul posto di lavoro a cura del responsabile della struttura il quale ha l'obbligo di esibirle a richiesta degli organi di vigilanza.
- Almeno uno degli operatori, impiegati per ogni turno, deve essere in possesso di attestato di primo soccorso.

4. Personale Ausiliario

- Personale per la preparazione dei pasti: un operatore in possesso della certificazione di formazione H.A.C.C.P.
- Personale per le pulizie.

I gestori degli asili nido devono assicurare e garantire che tutto il personale che opera nella struttura sia in possesso di un regolare rapporto di lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di lavoro e dai relativi accordi integrativi.

5. Quantificazione rapporto numerico educatori/bambini/personale ausiliario

- Il rapporto numerico tra personale educativo del nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo il parametro di un educatore ogni sette bambini ovvero come differentemente disciplinato da norma di legge. In considerazione della non corrispondenza tra le bambine e i bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambine e bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del quindici per cento.
- Il soggetto gestore applica in autonomia il proprio modello pedagogico, organizzativo e operativo anche attraverso sezioni eterogenee.
- Il personale ausiliario operante nei nidi è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, e nel rispetto, in ogni caso, del requisito minimo di un operatore ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.

6. Rapporto struttura/bambini

- Il numero dei bambini minimo e massimo previsto per l'asilo nido è da 6 a 60, ovvero quello minore stabilito a seguito delle verifiche operate dalla ASL. Nell'ipotesi la struttura non raggiungesse il numero massimo consentito di iscritti è possibile, per esigenze familiari, e solo per i posti disponibili, accogliere bambine/i e fornire loro un servizio giornaliero.
- In deroga ai suddetti limiti il Comune può autorizzare il funzionamento di Nidi aventi una ricettività massima superiore in relazione a specifiche esigenze locali, determinate in particolare dalla domanda del Servizio.

7. Requisiti dei locali

- La struttura utilizzata, deve essere idonea ed adeguata all'ospitalità dei bambini e deve essere priva, in relazione all'età dei soggetti ospitati ed all'eventuale presenza di soggetti con disabilità, di barriere architettoniche. Deve possedere, inoltre, tutte le caratteristiche fondamentali per poter garantire, attraverso l'organizzazione di spazi adeguati, attrezzati ed opportunamente in relazione tra loro, la realizzazione delle diverse attività educative. In particolare, la superficie interna netta dell'asilo nido destinata agli spazi ad uso delle bambine e dei bambini deve essere di almeno 6 mq, quella esterna di 7 mq a bambino o 3,5 mq in deroga per motivo socialmente utile se la struttura sorge in centri abitati.
- Gli spazi interni del nido sono articolati in:
 - a. Aree di accoglienza e guardaroba
 - b. Ambienti per le attività ludico-educative, per la refezione e per il riposo delle bambine e dei bambini, nonché gli ambienti destinati al cambio ed ai servizi igienici delle bambine e dei bambini, raggruppati in unità funzionali, denominate sezioni, che accolgono non più di venticinque bambine e bambini
 - c. Eventuali spazi comuni utilizzati dalle bambine e dai bambini delle diverse sezioni;
 - d. Superfici connettive di diretta pertinenza delle aree destinate alle sezioni;
 - e. Spazi a disposizione del personale ed i relativi servizi igienici;
 - f. Locali di servizio
 - g. Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo e didattico e i giochi devono essere scelti in conformità al progetto educativo e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute e orientando, ove possibile, la scelta verso materiali ecosostenibili.
- Gli spazi interni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) concorrono al rapporto superficie/bambino, fissato ad almeno sei metri quadrati a bambino esclusi gli spazi di cui al medesimo comma 1, lettere e) e f).
- Gli spazi interni degli asili nido di nuova costruzione o in ristrutturazione sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'eco-sostenibilità degli ambienti e dei materiali.
- Gli spazi esterni del nido autorizzati in edifici di nuova costruzione o preesistenti, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere suddivisi in:
 - a. Un'area esterna ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini per attività ludico educative;
 - b. Aree esterne di servizio.
- Gli spazi esterni di cui al comma 1, lettera a), devono avere una superficie di almeno sette metri quadrati a bambino.
- Per i nidi da realizzare in edifici preesistenti all'interno dei centri storici e delle aree urbane intensamente edificate, ove non sia possibile il reperimento di spazi esterni idonei, i comuni possono concedere l'autorizzazione a servizi per i quali lo spazio esterno di cui al comma 1, lettera a), abbia una superficie non inferiore a tre metri e cinquanta centimetri quadrati a bambino.
- Gli spazi esterni dei nidi di nuova costruzione o in ristrutturazione, sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'eco-sostenibilità degli ambienti e dei materiali.
- I locali sono collocati al piano terra ed è consentito l'utilizzo di eventuali locali seminterrati solo per destinarli a centrale termica, cucina, dispensa, magazzino, lavanderia, bagni e spogliatoi del personale e a qualunque altro uso che non preveda la presenza dei bambini.

8. Documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione

- Autodichiarazione del richiedente, con in allegato quelle del personale che opera nella struttura, di assenza di sentenze passate in giudicato e/o procedimenti penali in corso, aventi ad oggetto reati tentati o commessi in danno di minori;
- Richiesta al Comune, intesa ad ottenere l'autorizzazione;

- Copia del Certificato di Abitabilità/Agibilità della struttura;
- Eventuali elaborati a corredo del relativo titolo edilizio, debitamente sottoscritti da tecnico abilitato, in caso di lavori da realizzare per l'adeguamento dei locali all'uso previsto anche ai fini dell'ottenimento del parere igienico sanitario rilasciato dalla A.S.L.;
- Copia dell'elaborato grafico legittimante lo stato di fatto asseverato da tecnico professionista abilitato;
- Il progetto educativo;
- La carta dei servizi;
- I curricula del personale impiegato nella struttura (educatori, collaboratori, personale ausiliario e addetti alla preparazione dei pasti);
- Copia di tutta la documentazione in corso di validità attestante lo stato giuridico del soggetto richiedente l'autorizzazione (quali ad esempio: atto di costituzione, statuto, visura camerale etc.);
- Regolamento di gestione per i soli nidi pubblici;
- Copia della polizza assicurativa idonea a garantire i rischi per i minori e per il personale impiegato;
- Dichiarazione del pediatra che collabora nella struttura corredata di dati anagrafici e recapiti;
- Copia del contratto di lavoro applicato agli educatori, ai collaboratori ed al personale ausiliario;
- Copia dell'attestato di partecipazione ad un corso di primo soccorso e di disostruzione pediatrica da parte di almeno uno degli operatori impiegati per servizio, salvo diversa previsione di legge;
- Autodichiarazione del richiedente di essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08;
- Copia del documento unico di valutazione rischi da interferenze (DUVRI) nell'ipotesi di svolgimento del servizio in locali utilizzati anche per altre attività;
- Copia manuale di autocontrollo H.A.C.C.P. per asilo nido se dotati di cucina interna. In caso si utilizzi un catering esterno, deve essere presentata la copia del manuale H.A.C.C.P. del catering prescelto.

9. Progetto educativo e gestionale

Il Progetto Educativo deve contenere almeno:

- Le *routines* (il rito dell'accoglienza, il giusto rapporto con il cibo e l'organizzazione del pasto, il momento del sonno, l'attenzione e la cura verso il minore con l'avvio graduale del medesimo verso una sempre maggiore autonomia così come richiesto dalle tappe evolutive del bambino);
- Le finalità ed i metodi educativi finalizzati allo sviluppo affettivo e cognitivo, nonché ai processi di autonomia correlati all'età ed alla fase di sviluppo psico-fisico dei bambini;
- L'organizzazione delle attività educative: accoglienza, inserimento, socializzazione, gioco, descritte in generale e nel calendario settimanale;
- Il registro giornaliero delle presenze degli operatori e dei bambini accuditi;
- Il piano di aggiornamento professionale del personale (minimo 20 ore annuali);
- L'individuazione del responsabile/coordinatore
- Il piano di sostituzione dell'operatore/educatore con altro operatore/educatore, avente gli stessi requisiti, in caso di impedimento o assenza.

10. Requisiti per l'accreditamento

Si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 6 del presente regolamento.

11. Requisiti per la sottoscrizione di una "convenzione"

Essere iscritti nell'Albo delle Strutture Educative Accreditate.

Micro nidi

1. Tipologia dell'utenza

Bambine e bambini fino a 36 mesi

Numero consentito: quello previsto dalla vigente normativa e successive modifiche.

L'integrazione dei bambini diversamente abili deve essere garantita, nel rispetto della Legge 104/92, sulla base di un *Piano Educativo* finalizzato all'integrazione scolastica e sociale, su indicazione del Servizio Sanitario competente e/o di un medico di fiducia della famiglia.

2. Orario di funzionamento

L'apertura del micro nido è articolata nel rispetto dei tetti massimi previsti dalla legge regionale 7/2020, cioè dalle 6 alle 12 ore giornaliere e 10 ore massimo di permanenza dei minori nella struttura, 7 giorni su 7.

3. Personale da impiegare

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017 (*3. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto*) e successive modifiche, possono accedere ai posti di educatori dei servizi educativi coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari, ovvero secondo norma di legge.

Altri operatori con funzioni educative: è possibile utilizzare collaboratori fino ad un massimo di 1/3 del totale degli operatori, in possesso delle qualifiche professionali di seguito elencate che abbiano maturato almeno n. 2 anni di esperienza, comprovata, nell'ambito delle attività educative per la prima infanzia:

- Attestato per educatore/operatore di asilo nido, rilasciato e valido solo per le strutture educative private (minimo 120 ore formative);
- Qualifica di animatore socio culturale;
- Assistente familiare;
- Attestato di operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione;
- Operatore OSA (Operatore socio-assistenziale);
- OSS (Operatore socio – sanitario).
- Il personale addetto all'attività, anche se per periodi limitati, deve essere munito della certificazione di formazione H.A.C.C.P. Le certificazioni di formazione H.A.C.C.P. del personale debbono essere conservate sul posto di lavoro a cura del responsabile della struttura il quale ha l'obbligo di esibirle a richiesta degli organi di vigilanza.
- Almeno uno degli operatori, impiegati per ogni turno, deve essere in possesso di attestato di primo soccorso.

4. Personale Ausiliario:

- Personale per la preparazione dei pasti: un operatore in possesso della certificazione di formazione H.A.C.C.P.
- Personale per le pulizie.

I gestori dei micro nidi devono assicurare e garantire che tutto il personale che opera nella struttura sia in possesso di un regolare rapporto di lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di lavoro e dai relativi accordi integrativi.

5. Quantificazione rapporto numerico educatori/bambini/personale ausiliario

- Il rapporto numerico tra personale educativo del micro nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo il parametro di un educatore ogni sette bambini ovvero come differentemente disciplinato da norma di legge
- Il soggetto gestore applica in autonomia il proprio modello pedagogico, organizzativo e operativo anche attraverso sezioni eterogenee.
- Il personale ausiliario operante nei nidi è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, e nel rispetto, in ogni caso, del requisito minimo di un operatore ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.

6. Rapporto struttura/bambini

Il numero dei bambini massimo previsto per il micro nido è pari a 15, ovvero quello minore stabilito a seguito delle verifiche operate dalla ASL. Nell'ipotesi la struttura non raggiungesse il numero massimo consentito di iscritti è possibile, per esigenze familiari, e solo per i posti disponibili, accogliere bambine/i e fornire loro un servizio giornaliero.

7. Requisiti dei locali

La struttura utilizzata, deve essere idonea ed adeguata all'ospitalità dei bambini e deve essere priva, in relazione all'età dei soggetti ospitati ed all'eventuale presenza di soggetti con disabilità, di barriere architettoniche. Deve possedere, inoltre, tutte le caratteristiche fondamentali per poter garantire, attraverso l'organizzazione di spazi adeguati, attrezzati per la realizzazione delle diverse attività educative. In particolare, la superficie interna netta del micro nido destinata agli spazi ad uso delle bambine e dei bambini deve essere di almeno 6 mq, quella esterna di 7 mq a bambino o 3,5 mq in deroga per motivo socialmente utile se la struttura sorge in centri abitati.

- Gli spazi interni del micro nido sono articolati in:
 - a. Aree di accoglienza e guardaroba
 - b. Ambienti per le attività ludico-educative, per la refezione e per il riposo delle bambine e dei bambini, nonché gli ambienti destinati al cambio ed ai servizi igienici delle bambine e dei bambini, raggruppati in unità funzionali, denominate sezioni, che accolgono non più di quindici bambine e bambini
 - c. Eventuali spazi comuni utilizzati dalle bambine e dai bambini delle diverse sezioni;
 - d. Superfici connettive di diretta pertinenza delle aree destinate alle sezioni;
 - e. Spazi a disposizione del personale ed i relativi servizi igienici;
 - f. Locali di servizio;
 - g. Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo e didattico e i giochi devono essere scelti in conformità al progetto educativo e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute e orientando, ove possibile, la scelta verso materiali ecosostenibili.
- Gli spazi interni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) concorrono al rapporto superficie/bambino, fissato ad almeno sei metri quadrati a bambino esclusi gli spazi di cui al medesimo comma 1, lettere e) e f).

- Gli spazi interni dei micro nidi di nuova costruzione o in ristrutturazione sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'eco-sostenibilità degli ambienti e dei materiali.
- Gli spazi esterni dei micro nidi autorizzati in edifici di nuova costruzione o preesistenti, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere suddivisi in:
 - a) un'area esterna ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini per attività ludico educative;
 - b) aree esterne di servizio.
- Gli spazi esterni di cui al comma 1, lettera a), devono avere una superficie di almeno sette metri quadrati a bambino.
- Per i micro nidi da realizzare in edifici preesistenti all'interno dei centri storici e delle aree urbane intensamente edificate, ove non sia possibile il reperimento di spazi esterni idonei, i comuni possono concedere l'autorizzazione a servizi per i quali lo spazio esterno di cui al comma 1, lettera a), abbia una superficie non inferiore a tre metri e cinquanta centimetri quadrati a bambino.
- Gli spazi esterni dei micro nidi di nuova costruzione o in ristrutturazione, sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'eco-sostenibilità degli ambienti e dei materiali.

8. Documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione

- Autodichiarazione del richiedente, con in allegato quelle del personale che opera nella struttura, di assenza di sentenze passate in giudicato e/o procedimenti penali in corso, aventi ad oggetto reati tentati o commessi in danno di minori;
- Richiesta al Comune, intesa ad ottenere l'autorizzazione;
- Copia del Certificato di Abitabilità/Agibilità della struttura;
- Eventuali elaborati a corredo del relativo titolo edilizio, debitamente sottoscritti da tecnico abilitato, in caso di lavori da realizzare per l'adeguamento dei locali all'uso previsto anche ai fini dell'ottenimento del parere igienico sanitario rilasciato dalla A.S.L.;
- Copia dell'elaborato grafico legittimante lo stato di fatto asseverato da tecnico professionista abilitato;
- Il progetto educativo;
- La carta dei servizi;
- I curricula del personale impiegato nella struttura (educatori, collaboratori, personale ausiliario e addetti alla preparazione dei pasti);
- Copia di tutta la documentazione in corso di validità attestante lo stato giuridico del soggetto richiedente l'autorizzazione (quali ad esempio: atto di costituzione, statuto, visura camerale etc.);
- Regolamento di gestione per i soli nidi pubblici;
- Copia della polizza assicurativa idonea a garantire i rischi per i minori e per il personale impiegato;
- Parere igienico sanitario rilasciato dalla ASL di competenza per l'esercizio dell'attività nei locali individuati con l'indicazione della ricettività massima consentita con allegata copia degli elaborati presentati alla ASL per il rilascio del relativo parere, con indicazione delle quote e delle altezze, delle pareti finestrate, della destinazione d'uso, della superficie dei vani in rapporto al numero dei bambini previsti e della disposizione degli arredi, datata, timbrata e firmata da professionista abilitato ed iscritto a relativo albo professionale;
- Dichiarazione del pediatra che collabora nella struttura corredata di dati anagrafici e recapiti;
- Copia del contratto di lavoro applicato agli educatori, ai collaboratori ed al personale ausiliario;
- Copia dell'attestato di partecipazione ad un corso di primo soccorso e di disostruzione pediatrica da parte di almeno uno degli operatori impiegati per servizio, salvo diversa previsione di legge;

- Autodichiarazione del richiedente di essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08;
- Copia del documento unico di valutazione rischi da interferenze (DUVRI) nell'ipotesi di svolgimento del servizio in locali utilizzati anche per altre attività;
- Copia manuale di autocontrollo H.A.C.C.P. per micro nido se dotati di cucina interna. In caso si utilizzi un catering esterno, deve essere presentata la copia del manuale H.A.C.C.P. del catering prescelto.

9. Progetto educativo e gestionale

Il progetto educativo deve contenere/riguardare di massima:

- Le *routines* (il rito dell'accoglienza, il giusto rapporto con il cibo e l'organizzazione del pasto, il momento del sonno, l'attenzione e la cura verso il minore con l'avvio graduale del medesimo verso una sempre maggiore autonomia così come richiesto dalle tappe evolutive del bambino);
- Le finalità ed i metodi educativi finalizzati allo sviluppo affettivo e cognitivo, nonché ai processi di autonomia correlati all'età ed alla fase di sviluppo psico-fisico dei bambini;
- L'organizzazione delle attività educative: accoglienza, inserimento, socializzazione, gioco, descritte in generale e nel calendario settimanale;
- Il registro giornaliero delle presenze degli operatori e dei bambini accuditi;
- Il piano di aggiornamento professionale del personale (minimo 20 ore annuali)
- L'individuazione del responsabile/coordinatore
- Il piano di sostituzione dell'operatore/educatore con altro operatore/educatore, avente gli stessi requisiti, in caso di impedimento o assenza

10. Requisiti per il rilascio dell'accreditamento

Si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 6 del presente regolamento.

11. Requisiti per il rilascio della convenzione

Essere iscritti nell'Albo delle Strutture Educative Accreditate

Articolo 12 **Sezioni primavera**

1. Le *sezioni primavera* fanno parte dei progetti sperimentali del M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) -Sezione "Ufficio scolastico regionale per il Lazio". Il bando di concorso è annuale e definisce di volta in volta regole, normative e disposizioni in vigore per l'anno di riferimento. Possono aderire al bando le strutture individuate nelle Circolari emanate dal M.I.U.R., già autorizzate ed accreditate dal Comune di Marino e, comunque, operanti con asili nido o micro nidi nel territorio comunale.

2. Tipologia dell'utenza

In ogni *sezione primavera* possono essere accolti bambini dai due ai tre anni di età, che abbiano compiuto o compiano i 2 anni di età entro il mese di dicembre dell'anno in corso (in tali casi l'effettivo inserimento avverrà una volta compiuti i 2 anni di età) un numero di bambini come previsto dalla vigente normativa e successive modifiche.

L'integrazione dei bambini diversamente abili deve essere garantita, nel rispetto della Legge 104/92, sulla base di un *Piano Educativo* finalizzato all'integrazione scolastica e sociale, su indicazione del Servizio Sanitario competente e/o di un medico di fiducia della famiglia.

3. Orario di funzionamento

L'apertura è articolata, nel rispetto dei tetti massimi previsti dalla legge regionale 7/2020, cioè dalle 6 alle 12 ore giornaliere e 10 ore massimo di permanenza dei minori nella struttura, 7 giorni su 7.

4. Personale da impiegare

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017 (3. *A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto*) e successive modifiche, possono accedere ai posti di educatori dei servizi educativi coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari, ovvero secondo norma di legge.

Altri operatori con funzioni educative: è possibile utilizzare collaboratori fino ad un massimo di 1/3 del totale degli operatori, in possesso delle qualifiche professionali di seguito elencate che abbiano maturato almeno n. 2 anni di esperienza, comprovata, nell'ambito delle attività educative per la prima infanzia:

- Attestato per educatore/operatore di asilo nido, rilasciato e valido solo per le strutture educative private (minimo 120 ore formative);
- Qualifica di animatore socio culturale;
- Assistente familiare;
- Attestato di operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione;
- Operatore OSA (Operatore socio-assistenziale);
- OSS (Operatore socio – sanitario).
- Il personale addetto all'attività, anche se per periodi limitati, deve essere munito della certificazione di formazione H.A.C.C.P. Le certificazioni di formazione H.A.C.C.P. del personale debbono essere conservate sul posto di lavoro a cura del responsabile della struttura il quale ha l'obbligo di esibirle a richiesta degli organi di vigilanza.

Almeno uno degli operatori, impiegati per ogni turno, deve essere in possesso di attestato di primo soccorso e disostruzione pediatrica.

5. Personale Ausiliario:

- Personale per la preparazione dei pasti: un operatore in possesso della certificazione di formazione H.A.C.C.P.
- Personale per le pulizie.

I gestori delle sezioni primavera devono assicurare e garantire che tutto il personale che opera nella struttura sia in possesso di un regolare rapporto di lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di lavoro e dai relativi accordi integrativi.

6. Quantificazione rapporto numerico educatori/bambini/personale ausiliario

In ogni *sezione primavera* dovrà essere impiegato almeno n. 1 educatore ogni 10 bambini ovvero come differentemente disciplinato da norma di legge.

7. Requisiti dei locali

Le caratteristiche tecniche dei locali, dove possono essere realizzate le *sezioni primavera*, devono essere analoghe a quelle dei bambini “grandi” di un asilo nido.

Gli spazi interni da destinare alla sezione primavera (minimo 6 mq a bambino) devono ricomprendere:

- Uno spazio accoglienza (anche in comune con la scuola dell’infanzia);
- Uno o più spazi per le attività ordinate e libere
- Un locale guardaroba;
- Un locale adibito a servizi igienici (separato dai bambini più grandi) di circa mq. 8;
- Un locale da adibire a mensa durante l'orario dei pasti (tutti i locali, mense, cucine, ecc. devono essere in perfette condizioni igienico-sanitarie ed adeguatamente protetti da agenti ed animali nocivi, compresi gli insetti);
- Spazio riposo (separato da dove si svolgono le attività principali) adeguatamente esteso per il numero dei bambini ospiti;
- Disponibilità di adeguati spazi esterni (7 mq a bambino o 3,5 mq in deroga per motivo socialmente utile se la struttura sorge in centri abitati) dedicati al gioco ed alla ricreazione;
- Tutti i locali, mense, cucine, ecc.), devono essere in perfette condizioni igienico-sanitarie ed adeguatamente protetti da agenti ed animali nocivi, compresi gli insetti;
- Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo e didattico e i giochi devono essere scelti in conformità al progetto educativo e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute e orientando, ove possibile, la scelta verso materiali ecosostenibili.
- Viene considerato requisito idoneo del *locale* anche l’allestimento di spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne in grado di qualificare l’ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di apprendimento.

8. Documentazione da presentare per il rilascio dell’autorizzazione

Considerato che l’ubicazione delle *sezioni primavera* può avvenire sia in locali privati che pubblici la conseguente documentazione da presentare è di diversa natura, così come appresso indicato:

La documentazione da presentare entro la data del 30 giugno di ogni anno per il rilascio dell’autorizzazione per l’utilizzazione di strutture pubbliche, è la seguente:

- Autodichiarazione del rappresentante legale del soggetto richiedente, corredata di quelle del personale che opera nella struttura, di assenza di sentenze passate in giudicato e/o procedimenti penali in corso, aventi ad oggetto reati tentati o commessi in danno di minori;
- Documentazione attestante la natura giuridica del soggetto richiedente;
- Domanda compilata e sottoscritta con allegati il nulla osta del Dirigente scolastico che esprime l’interesse alla realizzazione della sezione primavera e il nulla osta del Sindaco che esprime parere favorevole all’uso dei locali come individuati, avendo valutato il fabbisogno di aule scolastiche per l’anno in corso;
- Progetto Educativo;
- Carta dei Servizi;
- Eventuale presentazione di un progetto di adeguamento funzionale dei locali da utilizzare quale sezione primavera, approvato dal Dirigente scolastico ed approvato dal Comune di Marino;
- Dichiarazione scritta del richiedente, da allegare alla domanda, con la quale il soggetto richiedente si impegna a riconsegnare i locali nello stato di fatto in cui si trovavano al momento della consegna ovvero con le migliorie apportate e concordate con il dirigente scolastico (in tali ipotesi non potranno, comunque, essere chiesti rimborsi per le spese sostenute);
- Originale o copia autentica di polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a terzi, persone e cose;

- Parere igienico sanitario rilasciato dalla ASL di competenza per l'esercizio dell'attività nei locali individuati con l'indicazione della ricettività massima consentita con allegata copia degli elaborati presentati alla ASL per il rilascio del relativo parere, con indicazione delle quote e delle altezze, delle pareti finestrate, della destinazione d'uso, della superficie dei vani in rapporto al numero dei bambini previsti e della disposizione degli arredi, datata, timbrata e firmata da professionista abilitato ed iscritto a relativo albo professionale;
- Relazione programmatica sull'organizzazione funzionale del servizio, le finalità ed i metodi educativi proposti, l'organico del personale e la qualificazione professionale di ciascun operatore, l'organizzazione del lavoro, l'organizzazione delle attività dei bambini, ecc.;
- Copia dei documenti comprovanti la professionalità del personale utilizzato;
- Copia dell'attestato di partecipazione ad un corso di primo soccorso e di disostruzione pediatrica da parte di almeno uno degli operatori impiegati per servizio, salvo diversa previsione di legge;
- Autodichiarazione del legale rappresentante del soggetto giuridico di essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs. n.81/08;
- Copia del documento unico di valutazione rischi da interferenze (DUVRI) nell'ipotesi di svolgimento del servizio in locali utilizzati anche per altre attività;
- Autodichiarazione con la quale il gestore si impegna a rimborsare al Comune le spese da questo sostenute per luce elettrica, telefono, acqua, riscaldamento e pulizie che saranno definite con deliberazione dalla Giunta comunale.
- Copia manuale di autocontrollo H.A.C.C.P. per asilo nido se dotati di cucina interna. In caso si utilizzi un catering esterno, deve essere presentata la copia del manuale H.A.C.C.P. del catering prescelto;

9. La documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzazione di strutture private è la seguente:

- Autodichiarazione del rappresentante legale del soggetto richiedente, corredata di quelle del personale che opera nella struttura, di assenza di sentenze passate in giudicato e/o procedimenti penali in corso, aventi ad oggetto reati tentati o commessi in danno di minori;
- Documentazione attestante la natura giuridica del soggetto richiedente;
- Domanda compilata e sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente con allegati la dichiarazione di interesse manifestata da un dirigente scolastico in relazione alla continuità pedagogica per la formazione dei bambini;
- Progetto Educativo;
- Carta dei Servizi;
- Eventuale presentazione di un progetto di adeguamento funzionale dei locali da utilizzare quale sezione primavera, approvato dal Comune di Marino;
- Originale o copia autentica di polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a terzi, persone e cose;
- Parere igienico sanitario rilasciato dalla ASL di competenza per l'esercizio dell'attività nei locali individuati con l'indicazione della ricettività massima consentita con allegata copia degli elaborati presentati alla ASL per il rilascio del relativo parere, con indicazione delle quote e delle altezze, delle pareti finestrate, della destinazione d'uso, della superficie dei vani in rapporto al numero dei bambini previsti e della disposizione degli arredi, datata, timbrata e firmata da professionista abilitato ed iscritto a relativo albo professionale;
- Relazione programmatica sull'organizzazione funzionale del servizio, le finalità ed i metodi educativi proposti, l'organico del personale e la qualificazione professionale di ciascun operatore, l'organizzazione del lavoro, l'organizzazione delle attività dei bambini, ecc.;
- Copia dei documenti comprovanti la professionalità del personale utilizzato;

- Copia dell'attestato di partecipazione ad un corso di primo soccorso e di disostruzione pediatrica, da parte di almeno uno degli operatori impiegati nel servizio, salvo diversa previsione di legge;
- Autodichiarazione del legale rappresentante dell'associazione di essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs. n.81/08;
- Copia del documento unico di valutazione rischi da interferenze (DUVRI) nell'ipotesi di svolgimento del servizio in locali utilizzati anche per altre attività.
- Copia manuale di autocontrollo H.A.C.C.P. per asilo nido se dotati di cucina interna. In caso si utilizzi un catering esterno

10. Progetto educativo e gestionale

Il progetto educativo deve contenere/riguardare di massima:

- Le *routines* (il rito dell'accoglienza, il giusto rapporto con il cibo e l'organizzazione del pasto, il momento del sonno, l'attenzione e la cura verso il minore con l'avvio graduale del medesimo verso una sempre maggiore autonomia così come richiesto dalle tappe evolutive del bambino);
- Le finalità ed i metodi educativi finalizzati allo sviluppo affettivo e cognitivo, nonché ai processi di autonomia correlati all'età ed alla fase di sviluppo psico-fisico dei bambini;
- L'organizzazione delle attività educative: accoglienza, inserimento, socializzazione, gioco, descritte in generale e nel calendario settimanale;
- Il registro giornaliero delle presenze degli operatori e dei bambini-accuditi;
- Il piano di aggiornamento professionale del personale (minimo 20 ore annuali)
- L'individuazione del responsabile/coordinatore
- Il piano di sostituzione dell'operatore/educatore con altro operatore/educatore, avente gli stessi requisiti, in caso di impedimento o assenza.

11. Requisiti per il rilascio dell'accreditamento

Si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 6 del presente regolamento.

12. Requisiti per il rilascio della convenzione

Essere iscritti nell'Albo delle Strutture Educative Accreditate.

Articolo 13 *Nidi famiglia*

1. Tipologia dell'utenza

Il *nido famiglia* è una forma di auto organizzazione familiare per la cura di bambini da 3 mesi a tre anni svolta senza fini di lucro e promossa ed autogestita dalle famiglie. Il nido famiglia, in quanto tipologia familiare, deve essere realizzato in una civile abitazione. Può ospitare bambine e bambini fino a 36 mesi, il numero consentito è quello previsto dalla vigente normativa e successive modifiche.

- Il nido domestico è gestito da almeno un'unità di personale educativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 che opera in collaborazione con un ente del Terzo settore che svolge attività nel campo dei servizi educativi, nel rispetto delle disposizioni di seguito contenute.
- L'ente o il gestore:
 - a. Garantisce il supporto tecnico psico-pedagogico nell'elaborazione e nella valutazione del progetto educativo;
 - b. Elabora indirizzi metodologici e logistico-operativi per lo svolgimento del servizio;

- c. Organizza incontri e momenti di collaborazione e di partecipazione con le famiglie dei bambini;
 - d. Cura la formazione continua in servizio dell'operatore;
 - e. Provvede alle sostituzioni del personale educativo in caso di malattia o altro impedimento nonché alla reperibilità di una figura adulta che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno;
 - f. Adotta un sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
 - g. Cura il raccordo con i servizi comunali e promuove la continuità con la scuola dell'infanzia.
- Nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi definiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), del d.lgs. 65/2017, con deliberazione della Giunta regionale, il comune territorialmente competente, svolge attività di monitoraggio e verifica sul funzionamento del nido domestico.

2. Orario di funzionamento

L'apertura è articolata, nel rispetto dei tetti massimi previsti dalla legge regionale 7/2020, cioè dalle 6 alle 12 ore giornaliere e 10 ore massimo di permanenza dei minori nella struttura, 7 giorni su 7

3. Personale da impiegare

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017 (*3. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto*) e successive modifiche, possono accedere ai posti di educatori dei servizi educativi coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari, ovvero secondo norma di legge.

4. Quantificazione rapporto numerico educatori/bambini/personale ausiliario

Trattandosi di ambienti domestici non specificamente progettati per l'accoglienza dei bambini occorre garantire maggiori criteri di sicurezza per i bambini. A tal fine dovrà essere impiegato almeno n. 1 educatore ogni 5 bambini ovvero come differentemente disciplinato da norma di legge.

5. Requisiti del locale

- La sede dove svolgere il nido famiglia deve avere le caratteristiche ed i requisiti della civile abitazione ed avere il certificato di abitabilità.
- È dotato di un locale di almeno 4 mq a bambino riservato all'accoglienza ed alle attività delle bambine e dei bambini e di un servizio igienico completo dedicato al cambio e all'igiene degli stessi;
- Il bagno deve essere adattato alle esigenze dei bambini.

- La cucina o l'angolo/cottura deve avere i requisiti ad uso civile abitazione.
- Gli impianti tecnici (impianto elettrico con salvavita, idrico, ecc.), gli elementi costruttivi, gli arredi, le attrezzature ed i giochi devono essere a norma e con caratteristiche antinfortunistiche, salubrità dei locali e luminosità degli ambienti;
- Assenza di stufe e camini o simili nell'area dedicata al servizio e, in caso di impianto di riscaldamento autonomo, certificazione della caldaia;
- Presenza di una cucina con valvola di chiusura del gas;
- Presenza di un numero telefonico, con obbligo di reperibilità durante l'orario di servizio;
- Predisposizione di un ambiente domestico protetto, con particolare riferimento a copripresse elettriche, parasigoli, protezione balconi e finestre, protezione di porte in vetro, ecc.;
- Presenza di una dotazione di primo soccorso pediatrico;
- Qualora si utilizzino anche spazi esterni, questi dovranno essere attrezzati e piantumati nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, nonché dotati di zone/ombra.
- Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo e didattico e i giochi devono essere scelti in conformità al progetto educativo e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute e orientando, ove possibile, la scelta verso materiali ecosostenibili.

6. Documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione

- Autodichiarazione del rappresentante legale del soggetto richiedente, corredata di quelle del personale che opera nella struttura, di assenza di sentenze passate in giudicato e/o procedimenti penali in corso, aventi ad oggetto reati tentati o commessi in danno di minori;
- Documentazione attestante la natura giuridica del soggetto richiedente;
- Copia della polizza assicurativa attestante la copertura di rischi per infortuni per i minori e per i soggetti che operano all'interno dell'associazione;
- Autocertificazione attestante l'esistenza del certificato di abitabilità;
- Progetto Educativo;
- Carta dei Servizi;
- I dati anagrafici ed il curriculum degli educatori/operatori;
- Copia elaborazione grafica dell'appartamento con evidenziazione dei locali adibiti a nido famiglia e autodichiarazione del titolare dell'appartamento del possesso dei requisiti previsti al capo che precede (requisiti del locale);
- Parere igienico sanitario rilasciato dalla ASL di competenza per l'esercizio dell'attività nei locali individuati con l'indicazione della ricettività massima consentita con allegata copia degli elaborati presentati alla ASL per il rilascio del relativo parere, con indicazione delle quote e delle altezze, delle pareti finestrate, della destinazione d'uso, della superficie dei vani in rapporto al numero dei bambini previsti e della disposizione degli arredi, datata, timbrata e firmata da professionista abilitato ed iscritto a relativo albo professionale;
- Copia attestato di partecipazione ad un corso di primo soccorso e di disostruzione pediatrica da parte del o degli educatori.
- Possesso della certificazione di formazione H.A.C.C.P.

7. Progetto educativo e gestionale

Il progetto educativo deve contenere/riguardare di massima:

- Le *routines* (il *rito* dell'accoglienza, il giusto rapporto con il cibo e l'organizzazione del pasto, il momento del sonno, l'attenzione e la cura verso il minore con l'avvio graduale del medesimo verso una sempre maggiore autonomia così come richiesto dalle tappe evolutive del bambino);
- Le finalità ed i metodi educativi finalizzati allo sviluppo affettivo e cognitivo, nonché ai processi di autonomia correlati all'età ed alla fase di sviluppo psico-fisico dei bambini;
- L'organizzazione delle attività educative: accoglienza, inserimento, socializzazione, gioco, descritte in generale e nel calendario settimanale;

- Il registro giornaliero delle presenze degli operatori e dei bambini accuditi;
- Il piano di aggiornamento professionale (minimo 20 ore annuali)
- Le modalità di conservazione e somministrazione dei pasti;
- Piano di sostituzione dell'operatore/educatore con altro operatore/educatore, avente gli stessi requisiti, in caso di impedimento o assenza da parte dei titolari.

8. Requisiti per il rilascio dell'accREDITAMENTO

Si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 6 del presente regolamento.

9. Requisiti per il rilascio della convenzione

Essere iscritti nell'Albo delle Strutture Educative Accreditate

Articolo 14 **Ludoteche**

1. Tipologia dell'utenza

La Ludoteca è un servizio specificatamente disciplinato dalla legge regione Lazio 11 luglio 2002 n. 18 nella quale viene chiaramente definita come luogo dove vengono svolte attività ludico-ricreative, educative e culturali, individuali e di gruppo volte a favorire lo sviluppo psicologico, relazionale e cognitivo dei minori tramite il gioco, l'animazione ludica, il prestito ed il riciclaggio dei giocattoli, i laboratori, le progettualità, la ricerca delle tradizioni popolari, l'educazione all'integrazione multiculturale.

Con il presente regolamento si intende integrare le attività delle Ludoteche, destinate ai minori di età compresa fra i 3 ed i 6 anni, nell'ambito dei progetti di continuità educativa garantendo il percorso scelto dalle famiglie per contribuire allo sviluppo della socializzazione, della capacità creativa ed espressiva, dell'educazione all'autonomia ed alla libertà di scelta per i propri figli.

L'integrazione dei minori diversamente abili deve essere garantita, nel rispetto della Legge 104/92, sulla base di un piano educativo individuale finalizzato all'integrazione sociale su indicazione del Servizio Sanitario competente, della famiglia e del medico di fiducia della famiglia.

2. Orario di funzionamento

L'apertura è articolata, nel rispetto dei tetti massimi previsti dalla legge regionale 7/2020, cioè dalle 6 alle 12 ore giornaliere e 10 ore massimo di permanenza dei minori nella struttura, 7 giorni su 7

Il servizio di "Ludoteca" comprensivo quindi di un progetto pedagogico, escluso del servizio mensa, può essere svolto anche presso le scuole pubbliche. In tal caso sarà erogato nelle seguenti fasce orarie: nei giorni feriali tra le 16:00 alle 19:30, il sabato tra le 09:00 alle 13:00 e tra le 15:00 e le 19:30 e nei giorni di chiusura per festività natalizie e pasquali, negli stessi orari del sabato.

3. Personale da impiegare

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017 (3. *A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto*) e successive modifiche, possono accedere ai posti di educatori dei servizi educativi coloro che sono in

possesso della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari, ovvero secondo norma di legge.

Altri operatori con funzioni educative: è possibile utilizzare collaboratori fino ad un massimo di 1/3 del totale degli operatori, in possesso delle qualifiche professionali di seguito elencate che abbiano maturato almeno n. 2 anni di esperienza, comprovata, nell'ambito delle attività educative per la prima infanzia:

- Attestato per educatore/operatore di asilo nido, rilasciato e valido solo per le strutture educative private (minimo 120 ore formative);
- Qualifica di animatore socio culturale;
- Assistente familiare;
- Attestato di operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione;
- Operatore OSA (Operatore socio-assistenziale);
- OSS (Operatore socio – sanitario).
- Il personale addetto all'attività, anche se per periodi limitati, deve essere munito della certificazione di formazione H.A.C.C.P. Le certificazioni di formazione H.A.C.C.P. del personale debbono essere conservate sul posto di lavoro a cura del responsabile della struttura il quale ha l'obbligo di esibirle a richiesta degli organi di vigilanza.
- Almeno uno degli operatori, impiegati per ogni turno, deve essere in possesso di attestato di primo soccorso e di disostruzione pediatrica

4. Personale Ausiliario:

- Personale per la preparazione dei pasti: un operatore in possesso della certificazione di formazione H.A.C.C.P.
- Personale per le pulizie.

I gestori delle ludoteche devono assicurare e garantire che tutto il personale che opera nella struttura sia in possesso di un regolare rapporto di lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di lavoro e dai relativi accordi integrativi.

5. Quantificazione rapporto numerico educatori/bambini/personale ausiliario

In ogni ludoteca dovrà essere impiegato almeno n. 1 educatore ogni 10 bambini ovvero come differentemente disciplinato da norma di legge.

6. Requisiti dei locali

- La struttura utilizzata, deve essere idonea ed adeguata all'ospitalità dei bambini e deve essere priva, in relazione all'età dei soggetti ospitati ed all'eventuale presenza di soggetti con disabilità, di barriere architettoniche. Deve possedere, inoltre, tutte le caratteristiche fondamentali per poter garantire, attraverso l'organizzazione di spazi adeguati, attrezzati ed opportunamente in relazione tra loro, la realizzazione delle diverse attività educative. In particolare, la superficie interna netta della ludoteca destinata agli spazi ad uso delle bambine e dei bambini deve essere di almeno 6 mq, quella esterna di 7 mq a bambino o 3,5 mq in deroga per motivo socialmente utile se la struttura sorge in centri abitati.
- Gli spazi interni alla ludoteca sono articolati in:
 - a. Aree di accoglienza e guardaroba
 - b. Ambienti per le attività ludico-educative, per la refezione e per il riposo delle bambine e dei bambini, nonché gli ambienti destinati al cambio ed ai servizi igienici delle bambine e dei

- bambini, raggruppati in unità funzionali, denominate sezioni, che accolgono non più di venticinque bambine e bambini
- c. Eventuali spazi comuni utilizzati dalle bambine e dai bambini delle diverse sezioni;
 - d. Superfici connettive di diretta pertinenza delle aree destinate alle sezioni;
 - e. Spazi a disposizione del personale ed i relativi servizi igienici;
 - f. Locali di servizio.
 - g. Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo e didattico e i giochi devono essere scelti in conformità al progetto educativo e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute e orientando, ove possibile, la scelta verso materiali ecosostenibili;
- Gli spazi interni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) concorrono al rapporto superficie/bambino, fissato ad almeno sei metri quadrati a bambino esclusi gli spazi di cui al medesimo comma 1, lettere e) e f).
 - Gli spazi interni delle ludoteche di nuova costruzione o in ristrutturazione sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'eco-sostenibilità degli ambienti e dei materiali.
 - Gli spazi esterni della ludoteca autorizzati in edifici di nuova costruzione o preesistenti, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere suddivisi in:
 - a) un'area esterna ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini per attività ludico educative;
 - b) aree esterne di servizio.
 - Gli spazi esterni di cui al comma 1, lettera a), devono avere una superficie di almeno sette metri quadrati a bambino, o 3,5 mq in deroga per motivo socialmente utile se la struttura sorge in centri abitati.
 - Gli spazi esterni delle ludoteche di nuova costruzione o in ristrutturazione, sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'eco-sostenibilità degli ambienti e dei materiali.

7. Documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione finalizzata all'inserimento della Ludoteca nel percorso educativo di continuità 0-6

- Autodichiarazione del rappresentante legale del soggetto richiedente, corredata di quelle del personale che opera nella struttura, di assenza di sentenze passate in giudicato e/o procedimenti penali in corso, aventi ad oggetto reati tentati o commessi in danno di minori;
- Documentazione attestante la natura giuridica del soggetto richiedente;
- Progetto Educativo;
- Carta dei Servizi;
- Eventuale presentazione di un progetto di adeguamento funzionale dei locali da utilizzare quale Ludoteca, approvato dal Comune di Marino;
- Originale o copia autentica di polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a terzi, persone e cose;
- Parere igienico sanitario rilasciato dalla ASL di competenza per l'esercizio dell'attività nei locali individuati con l'indicazione della ricettività massima consentita con allegata copia degli elaborati presentati alla ASL per il rilascio del relativo parere, con indicazione delle quote e delle altezze, delle pareti finestrate, della destinazione d'uso, della superficie dei vani in rapporto al numero dei bambini previsti e della disposizione degli arredi, datata, timbrata e firmata da professionista abilitato ed iscritto a relativo albo professionale;
- Relazione programmatica sull'organizzazione funzionale del servizio, le finalità ed i metodi educativi proposti, l'organico del personale e la qualificazione professionale di ciascun operatore, l'organizzazione del lavoro, l'organizzazione delle attività dei bambini, ecc.;
- Dichiarazione che gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo e didattico e i giochi siano conformi al progetto educativo e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute e orientando, ove possibile, la scelta verso materiali ecosostenibili

- Copia dei documenti comprovanti la professionalità del personale utilizzato;
- Copia dell'attestato di partecipazione ad un corso di primo soccorso e di disostruzione pediatrica da parte di almeno uno degli operatori impiegati per servizio, salvo diversa previsione di legge;
- Autodichiarazione del legale rappresentante della struttura di essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs. n.81/08;
- Copia del documento unico di valutazione rischi da interferenze (DUVRI) nell'ipotesi di svolgimento del servizio in locali utilizzati anche per altre attività;
- Copia manuale di autocontrollo H.A.C.C.P. se dotati di cucina interna. In caso si utilizzi un catering esterno, deve essere presentata la copia del manuale H.A.C.C.P. del catering prescelto.

8. Progetto educativo e gestionale

Il progetto educativo deve contenere/riguardare di massima:

- Le routines (il rito dell'accoglienza, il giusto rapporto con il cibo e l'organizzazione del pasto, il momento del sonno, l'attenzione e la cura verso il minore con l'avvio graduale del medesimo verso una sempre maggiore autonomia così come richiesto dalle tappe evolutive del bambino);
- Le finalità ed i metodi educativi finalizzati allo sviluppo affettivo e cognitivo, nonché ai processi di autonomia correlati all'età ed alla fase di sviluppo psico-fisico dei bambini;
- L'organizzazione delle attività educative: accoglienza, inserimento, socializzazione, gioco, descritte in generale e nel calendario settimanale;
- Il registro giornaliero delle presenze degli operatori e dei bambini accuditi;
- Il piano di aggiornamento professionale del personale (minimo 20 ore annuali);
- L'individuazione del responsabile/coordinatore
- Le modalità di conservazione e somministrazione dei pasti; nelle ipotesi si affidi la preparazione dei pasti ad una società di catering, la struttura deve essere in possesso di copia dell'autorizzazione sanitaria rilasciata alla stessa società.
- Il piano di sostituzione dell'operatore/educatore con altro operatore/educatore, avente gli stessi requisiti, in caso di impedimento o assenza

9. Requisiti per il rilascio dell'accreditamento

Si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 6 del presente regolamento.

10. Requisiti per il rilascio della convenzione

Essere iscritti nell'Albo delle Strutture Educative Accreditate

ART. 15

Educazione Sperimentale all'Aperto (metodologia Outdoor education)

1. La Regione introduce e sostiene la possibilità dell'educazione sperimentale all'aperto, intesa sia come educazione in natura che come educazione diffusa, inserita e connessa con il territorio. L'educazione sperimentale all'aperto è rivolta sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell'infanzia. Si può svolgere presso fattorie, aree verdi sia pubbliche che private, agriturismi, riserve e parchi naturali, piazze e luoghi pubblici, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento innovativi che valorizzino il protagonismo delle bambine e dei bambini.

Nel caso in cui le attività educative sperimentali all'aperto ricadano all'interno di un'area naturale protetta le disposizioni di cui al presente articolo devono tenere conto delle competenze attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

Le attività educative sperimentali all'aperto devono adottare il progetto educativo di cui all'articolo 3. Il progetto educativo è garantito nella sua attuazione da un coordinatore pedagogico, che ha maturato competenze specifiche nell'“outdoor education”. Il coordinatore pedagogico svolge le funzioni di cui all'articolo 14 della regionale 7/2020, insieme agli educatori e al personale ausiliario, che devono avere i requisiti del personale impiegato nei nidi, ovvero secondo norma di legge, ed una formazione nell'out door education, sempre operando nel principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo.

2. Tipologia dell'utenza

Bambini e bambine fino ai 6 anni

L'educazione sperimentale all'aperto è intesa sia come educazione in natura che come educazione diffusa, inserita e connessa con il territorio. L'educazione sperimentale all'aperto è rivolta sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell'infanzia. Si può svolgere presso fattorie, aree verdi sia pubbliche che private, agriturismi, riserve e parchi naturali, piazze e luoghi pubblici, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento innovativi che valorizzino il protagonismo delle bambine e dei bambini.

Nel caso in cui le attività educative sperimentali all'aperto ricadano all'interno di un'area naturale protetta le disposizioni di cui al presente articolo devono tenere conto delle competenze attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

3. Personale da impiegare

Devono essere presenti: 1 coordinatore, educatori (in numero proporzionato ai bambini presenti nella struttura, con un rapporto di uno a sette per la fascia 0-3 anni e di uno a 10 per la fascia 3-6 anni) e al personale ausiliario, sempre operando nel principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo ovvero come differentemente disciplinato da norma di legge.

4. Requisiti della struttura

Le strutture per le attività in indoor, là dove richieste, devono avere le stesse caratteristiche degli asili nidi o delle ludoteche.

Articolo 16 **“Spazio Baby”**

1. Tipologia dell'utenza

Lo spazio Baby si configura come un modello di attività educativa di supporto alle famiglie che, per motivi diversi, scelgono un luogo di cura per i propri figli con orari limitati. Lo spazio Baby ha come obiettivo principale lo sviluppo del bambino sia sotto il profilo cognitivo che sotto il profilo relazionale. Accoglie Bambine e bambini da 18 a 36 mesi. Il numero consentito è dato dalla vigente normativa in materia. L'integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali, deve essere garantita, nel rispetto della Legge 104/92.

2. Orario di funzionamento

L'apertura dello “Spazio Baby” può essere articolata nel rispetto dei tetti massimi previsti dalla corrente normativa, tra le ore 14:00 alle ore 20:00 e 5 ore massimo giornaliere di permanenza dei minori nella struttura. Il limite minimo inderogabile è di 6 mq per bambino.

In tali strutture non è consentito il servizio mensa.

3. Personale da impiegare

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017 (3. *A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto*) e successive modifiche, possono accedere ai posti di educatori dei servizi educativi coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari, ovvero secondo norma di legge.

Altri operatori con funzioni educative: è possibile utilizzare collaboratori fino ad un massimo di 1/3 del totale degli operatori, in possesso delle qualifiche professionali di seguito elencate che abbiano maturato almeno n. 2 anni di esperienza, comprovata, nell'ambito delle attività educative per la prima infanzia:

- Attestato per educatore/operatore di asilo nido, rilasciato e valido solo per le strutture educative private (minimo 120 ore formative);
- Qualifica di animatore socio culturale;
- Assistente familiare;
- Attestato di operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione;
- Operatore OSA (Operatore socio-assistenziale);
- OSS (Operatore socio – sanitario).
- Il personale addetto all'attività, anche se per periodi limitati, deve essere munito della certificazione di formazione H.A.C.C.P. Le certificazioni di formazione H.A.C.C.P. del personale debbono essere conservate sul posto di lavoro a cura del responsabile della struttura il quale ha l'obbligo di esibirle a richiesta degli organi di vigilanza.
- Almeno uno degli operatori, impiegati per ogni turno, deve essere in possesso di attestato di primo soccorso e disostruzione pediatrica.

4. Personale Ausiliario:

- Personale per le pulizie.

I gestori degli “Spazi Baby devono assicurare e garantire che tutto il personale che opera nella struttura sia in possesso di un regolare rapporto di lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di lavoro e dai relativi accordi integrativi.

5. Quantificazione rapporto numerico educatori/bambini/personale ausiliario

Dovrà essere impiegato almeno n. 1 educatore ogni 7 bambini ovvero come differentemente disciplinato da norma di legge.

6. Rapporto struttura/bambini

Il numero dei bambini massimo previsto è quello consentito dalla vigente normativa e successive modifiche, ovvero in quello minore stabilito a seguito delle verifiche operate dalla ASL.

7. Requisiti dei locali

- La struttura utilizzata, deve essere idonea ed adeguata all'ospitalità dei bambini e deve essere priva, in relazione all'età dei soggetti ospitati ed all'eventuale presenza di soggetti con disabilità, di barriere architettoniche. Deve possedere, inoltre, tutte le caratteristiche fondamentali per poter garantire, attraverso l'organizzazione di spazi adeguati, attrezzati ed opportunamente in relazione tra loro, la realizzazione delle diverse attività educative. In particolare, la superficie interna netta destinata agli spazi ad uso delle bambine e dei bambini deve essere di almeno 6 mq, quella esterna di 7 mq a bambino o 3,5 mq in deroga per motivo socialmente utile se la struttura sorge in centri abitati.
- Gli spazi interni sono articolati in:
 - a. Aree di accoglienza e guardaroba
 - b. Ambienti per le attività ludico-educative, gli ambienti destinati al cambio ed ai servizi igienici delle bambine e dei bambini,
 - c. Spazi a disposizione del personale ed i relativi servizi igienici;
 - d. Locali di servizio.
- Gli spazi interni di nuova costruzione o in ristrutturazione sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'eco-sostenibilità degli ambienti e dei materiali.
- Gli spazi esterni autorizzati in edifici di nuova costruzione o preesistenti, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere suddivisi in:
 - a. Un'area esterna ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini per attività ludico educative, con una superficie di almeno sette metri quadrati a bambino, o 3,5 mq in deroga per motivo socialmente utile se la struttura sorge in centri abitati;
 - b. Aree esterne di servizio.
- Gli spazi esterni di nuova costruzione o in ristrutturazione, sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'eco-sostenibilità degli ambienti e dei materiali.
- Ogni struttura deve essere quindi dotata degli spazi di seguito elencati:
 - a. Rapporto superficie/bambino: minimo mq. 6 coperti con esclusione dei servizi igienici e dei Servizi generali
 - b. Spazio accoglienza e guardaroba dei bambini;
 - c. Spazio per le attività;
 - d. Bagno comprensivo dello spazio per la pulizia/cambio e igiene dei bambini (la superficie non viene calcolata ai fini del rapporto sup./bam.);
 - e. Bagni e spogliatoi degli adulti (la superficie non viene calcolata ai fini del rapporto sup./bam.);
 - f. Armadietto con medicinali e strumenti per il primo soccorso;
 - g. Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo e didattico e i giochi devono essere scelti in conformità al progetto educativo e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute e orientando, ove possibile, la scelta verso materiali ecosostenibili.
 - h. Segreteria.

8. Documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione

- Autodichiarazione del rappresentante legale del soggetto richiedente, corredata di quelle del personale che opera nella struttura, di assenza di sentenze passate in giudicato e/o procedimenti penali in corso, aventi ad oggetto reati tentati o commessi in danno di minori;
- Documentazione attestante la natura giuridica del soggetto richiedente;
- Progetto Educativo;
- Carta dei Servizi;
- Eventuale presentazione di un progetto di adeguamento funzionale dei locali da utilizzare quale Spazio Baby, approvato dal Comune di Marino;
- Originale o copia autentica di polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a terzi, persone e cose;

- Parere igienico sanitario rilasciato dalla ASL di competenza per l'esercizio dell'attività nei locali individuati con l'indicazione della ricettività massima consentita con allegata copia degli elaborati presentati alla ASL per il rilascio del relativo parere, con indicazione delle quote e delle altezze, delle pareti finestrate, della destinazione d'uso, della superficie dei vani in rapporto al numero dei bambini previsti e della disposizione degli arredi, datata, timbrata e firmata da professionista abilitato ed iscritto a relativo albo professionale;
- Relazione programmatica sull'organizzazione funzionale del servizio, le finalità ed i metodi educativi proposti, l'organico del personale e la qualificazione professionale di ciascun operatore, l'organizzazione del lavoro, l'organizzazione delle attività dei bambini, ecc.;
- Copia dei documenti comprovanti la professionalità del personale utilizzato;
- Autodichiarazione del legale rappresentante dell'associazione di essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs. n.81/08;
- Copia dell'attestato di partecipazione ad un corso di primo soccorso e di disostruzione pediatrica da parte di almeno uno degli operatori impiegati nel servizio, salvo diversa previsione di legge;
- Autodichiarazione del legale rappresentante dell'associazione di essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs. n.81/08;
- Copia del documento unico di valutazione rischi da interferenze (DUVRI) nell'ipotesi di svolgimento del servizio in locali utilizzati anche per altre attività.
- Documentazione da presentare a firma del tecnico abilitato o per l'esecuzione dei lavori di adeguamento.)

Articolo 17 ***L'Isola dei Bambini***

1. Tipologia dell'utenza

Il centro denominato "*l'isola dei bimbi*", è un servizio ludico-ricreativo, a durata oraria, che accoglie minori da tre a sette annidi età e che è destinato a preservare il benessere psico-fisico, favorendo opportunità di socializzazione tra i bambini. *L'isola dei bimbi* è un luogo di vita per i bambini che fornisce risposte flessibili e differenziate in relazione alle esigenze delle famiglie attraverso la disponibilità di spazi organizzati per consentire ai minori opportunità di gioco, educative e di socialità e di comunicazione con i propri coetanei. A differenza degli asili nido, dei micro nidi, delle sezioni primavera, della ludoteca e nido famiglia, nell'*isola dei bimbi*" non è richiesto un programma "didattico" in senso stretto essendo le attività esclusivamente ludiche; ciò non impedisce, tuttavia, che sia presentata una programmazione delle attività atte a rappresentare le finalità educative dei giochi proposti. *L'isola dei bimbi* può accogliere bambine e bambini di età ricompresa tra i tre ed i sette anni in presenza di un adulto di riferimento, se non sorge all'interno di centri commerciali o aziende. L'integrazione dei bambini diversamente abili deve essere garantita, nel rispetto della Legge 104/92. L'autorizzazione al funzionamento, l'orario di apertura giornaliero e le tariffe applicate devono essere esposte in modo visibile all'ingresso della struttura.

2. Orario di funzionamento

L'apertura del centro *l'isola bimbi* può essere articolata con apertura antimeridiana (dalle ore 8:00 alle ore 12:00) e pomeridiana (dalle ore 15:00 alle ore 19:00) se sorge all'interno del paese, con orario continuato, ma senza erogazione pasti, se sorge in un centro commerciale o in un'azienda; nell'ipotesi vengano proposte diverse modalità di esercizio, l'Ufficio competente valuterà, in contraddittorio, la proposta organizzativa assumendo le relative decisioni. Il numero consentito è quello previsto dalla vigente normativa e successive modifiche, la permanenza del bambino in tali strutture non può superare le tre ore continuative. Non è previsto il servizio mensa.

3. Personale da impiegare

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017 (3. *A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto*) e successive modifiche, possono accedere ai posti di educatori dei servizi educativi coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari, ovvero secondo norma di legge.

Altri operatori con funzioni educative: è possibile utilizzare collaboratori fino ad un massimo di 1/3 del totale degli operatori, in possesso delle qualifiche professionali di seguito elencate che abbiano maturato almeno n. 2 anni di esperienza, comprovata, nell'ambito delle attività educative per la prima infanzia:

- Attestato per educatore/operatore di asilo nido, rilasciato e valido solo per le strutture educative private (minimo 120 ore formative);
- Qualifica di animatore socio culturale;
- Assistente familiare;
- Attestato di operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione;
- Operatore OSA (Operatore socio-assistenziale);
- OSS (Operatore socio – sanitario).
- Il personale addetto all'attività, anche se per periodi limitati, deve essere munito della certificazione di formazione H.A.C.C.P. Le certificazioni di formazione H.A.C.C.P. del personale debbono essere conservate sul posto di lavoro a cura del responsabile della struttura il quale ha l'obbligo di esibirle a richiesta degli organi di vigilanza.
- Almeno uno degli operatori, impiegati per ogni turno, deve essere in possesso di attestato di primo soccorso.

4. Personale Ausiliario:

Personale per le pulizie.

I gestori dell' "Isola dei Bambini" devono assicurare e garantire che tutto il personale che opera nella struttura sia in possesso di un regolare rapporto di lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di lavoro e dai relativi accordi integrativi.

5. Quantificazione rapporto numerico educatori/bambini/personale ausiliario

Dovrà essere impiegato almeno n. 1 educatore ogni 10 bambini ovvero come differentemente disciplinato da norma di legge.

6. Rapporto struttura/bambini

Il numero dei bambini massimo previsto per l'Isola dei Bambini è quello previsto dalla legge, ovvero quello minore stabilito a seguito delle verifiche operate dalla ASL.

7. Caratteristiche ed elementi costitutivi dell'attività ludico/ricreativa

La programmazione delle attività ludico/educative/sportive (giochi, attività espressive di laboratorio, teatro, sport etc.) deve essere regolamentata e finalizzata alla socializzazione in correlazione all'età ed alla fase di sviluppo psico-fisico del bambino; deve inoltre essere istituito un registro delle presenze dei bambini sul quale annotare l'orario d'ingresso e di uscita degli stessi-

8. Requisiti dei locali

L'isola bimbi deve sorgere in aree o luoghi facilmente accessibili e può essere istituito anche presso aziende o centri commerciali caratterizzati da elevati afflussi di persone. La struttura deve comunque garantire un'area ingresso/accettazione, uno spazio per il personale, un'area dove svolgere le attività ludico/ricreative, adeguati locali per servizi igienici. La superficie totale interna, comunque necessaria per attivare l'isola bimbi, deve rispettare i 6 mq per bambino. Se la struttura è dotata anche di un'area esterna questa dovrà essere attrezzata per la permanenza e il gioco dei bambini, con una superficie pari 7,5 mq. a bambino, o 3,5 mq in deroga per motivo socialmente utile se la struttura sorge in centri abitati. Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo e didattico e i giochi devono essere scelti in conformità al progetto educativo e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute e orientando, ove possibile, la scelta verso materiali ecosostenibili

E' fatto obbligo che *l'isola bimbi* si doti di apposito regolamento che disciplini l'erogazione del servizio; a tale scopo il regolamento dovrà essere redatto tenendo in considerazione i seguenti elementi:

9. Caratteristiche del regolamento del servizio L'ISOLA dei BIMBI

- L'adulto accompagnatore dichiara di accettare il seguente Regolamento;
- Le modalità e le condizioni di accesso alla struttura;
- Le modalità e le condizioni di relazione con i genitori o gli adulti accompagnatori dei bambini che frequentano la struttura;
- Le modalità e le condizioni di gestione delle emergenze che si possono verificare nella struttura;

10. Documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione

- Autodichiarazione del rappresentante legale del soggetto richiedente, corredata di quelle del personale che opera nella struttura, di assenza di sentenze passate in giudicato e/o procedimenti penali in corso, aventi ad oggetto reati tentati o commessi in danno di minori;
- Documentazione attestante la natura giuridica del soggetto richiedente;
- Regolamento di Servizio;
- Carta dei Servizi;
- Eventuale presentazione di un progetto di adeguamento funzionale dei locali da utilizzare quale Isola dei bambini, approvato dal Comune di Marino;
- Originale o copia autentica di polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a terzi, persone e cose;
- Parere igienico sanitario rilasciato dalla ASL di competenza per l'esercizio dell'attività nei locali individuati con l'indicazione della ricettività massima consentita con allegata copia degli elaborati presentati alla ASL per il rilascio del relativo parere, con indicazione delle quote e delle altezze, delle pareti finestrate, della destinazione d'uso, della superficie dei vani in rapporto al numero dei bambini previsti e della disposizione degli arredi, datata, timbrata e firmata da professionista abilitato ed iscritto a relativo albo professionale;
- Relazione programmatica sull'organizzazione funzionale del servizio, le finalità ed i metodi educativi proposti, l'organico del personale e la qualificazione professionale di ciascun operatore, l'organizzazione del lavoro, l'organizzazione delle attività dei bambini, ecc.;

- Copia dei documenti comprovanti la professionalità del personale utilizzato;
- Autodichiarazione del legale rappresentante dell'associazione di essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs. n.81/08;
- Copia del documento unico di valutazione rischi da interferenze (DUVRI) nell'ipotesi di svolgimento del servizio in locali utilizzati anche per altre attività.
- Copia dell'attestato di partecipazione ad un corso di primo soccorso e di disostruzione pediatrica da parte di almeno uno degli operatori impiegati nel servizio, salvo diversa previsione di legge;

11. Requisiti per il rilascio dell'accreditamento

Per questo servizio non è previsto

12. Requisiti per il rilascio della convenzione

Per questo servizio non è prevista

Articolo 18 Pre-scuola e dopo scuola

1. Tipologia dell'utenza

Sono attività di accoglienza ed affidamento socio-educative che si svolgono prima e/o dopo le attività educative presso le scuole dell'infanzia. Il numero consentito è quello previsto dalla vigente normativa e successive modifiche. L'integrazione dei bambini diversamente abili deve essere garantita, nel rispetto della Legge 104/92.

2. Orario di funzionamento

Un'ora prima ed un'ora dopo l'orario scolastico.

3. Qualifiche del personale da impiegare

Almeno uno degli operatori che svolgono il servizio deve essere in possesso di attestato di primo soccorso. Le figure professionali previste per effettuare il servizio di pre scuola e/o doposcuola sono le seguenti:

- Tutte le qualifiche previste nel presente regolamento (escluso il personale ausiliario);
- Soggetto/operatore, privo di qualifica, con esperienza comprovata di almeno 12 mesi di attività nel settore dell'animazione;

Il coordinatore/responsabile delle attività deve, comunque, essere in possesso di una delle qualifiche previste nel presente regolamento e con un'esperienza comprovata di coordinamento di almeno 12 mesi, in attività analoghe.

4. Quantificazione rapporto numerico operatori/bambini

Il rapporto fra personale e numero dei bambini è stabilito nel rapporto minimo di uno ogni 10 minori. Nel caso in cui il servizio sia rivolto anche a minori con disabilità, la struttura si impegna a garantire un diverso rapporto educativo, adeguato ai loro bisogni specifici.

5. Requisiti del locale

Le attività sono svolte nei locali scolastici messi a disposizione dal Dirigente didattico dell'Istituto Comprensivo di riferimento.

6. Documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione

- Autodichiarazione del rappresentante legale del soggetto richiedente, corredata di quelle del personale che opera nella struttura, di assenza di sentenze passate in giudicato e/o procedimenti penali in corso, aventi ad oggetto reati tentati o commessi in danno di minori;
- Documentazione attestante la natura giuridica del soggetto richiedente;
- Richiesta al Comune, intesa ad ottenere l'autorizzazione;
- Originale o copia autentica di polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a terzi, persone e cose;
- Copia dell'attestato di partecipazione ad un corso di primo soccorso e di disostruzione pediatrica, da parte di almeno uno degli operatori impiegati nella struttura;
- Autodichiarazione di essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08; copia del documento unico di valutazione rischi da interferenze (DUVRI) nell'ipotesi di svolgimento del servizio in locali utilizzati anche per altre attività.
- Autodichiarazione con la quale il gestore si impegna a rimborsare al comune le somme da questo sostenute per luce elettrica, telefono, acqua, riscaldamento e pulizie che saranno definite con Deliberazione della Giunta Comunale.

7. Requisiti per il rilascio dell'accREDITAMENTO

Per questo servizio non è previsto alcun accreditamento.

8. Requisiti per il rilascio della convenzione

Per questo servizio non è prevista alcuna convenzione.

Articolo 19

Soggiorni estivi diurni

1. Tipologia dell'utenza

L'età di riferimento dei minori che possono usufruire di detto servizio e ricompresa tra i 3 ed i 11 anni compiuti. Il numero consentito è quello previsto dalla vigente normativa e successive modifiche.

L'integrazione dei bambini diversamente abili deve essere garantita nel rispetto della Legge 104/92.

2. Orario di funzionamento

Il servizio ha carattere stagionale ed è attivo nei periodi estivi di chiusura della scuola di ogni anno. L'orario di svolgimento del servizio è tra le 07:30 e le 17:30.

3. Personale da impiegare

Le figure professionali previste per effettuare i "soggiorni estivi diurni" sono le seguenti:

- a) Tutte le qualifiche previste nel presente regolamento (escluso il personale ausiliario);
- b) Soggetto/operatore, privo di qualifica, con esperienza comprovata di almeno 12 mesi di attività nel settore dell'animazione

Il coordinatore/responsabile delle attività deve, comunque, essere in possesso di una delle qualifiche previste nel presente regolamento e con un'esperienza comprovata di coordinamento di almeno 12 mesi, in attività analoghe.

Almeno uno degli operatori impiegati per turno, deve essere in possesso di attestato di primo soccorso e di disostruzione pediatrica.

4. Quantificazione rapporto numerico educatori/bambini/personale ausiliario

Il rapporto fra personale e numero dei bambini è il seguente:

- 1 Coordinatore responsabile dell'attività di soggiorno;
- 1 educatore ogni 10 bambini di età compresa tra i 3 ed i 11 anni;

L'integrazione dei bambini diversamente abili deve essere garantita nel rispetto della Legge 104/92.

5. Requisiti della struttura

Possono essere utilizzati sia i locali delle scuole, sia strutture private, fattorie didattiche, centri sportivi, in possesso delle necessarie autorizzazioni.

- I locali per i soggiorni estivi devono essere posti di norma, al piano terra, privi di barriere architettoniche;
- Devono essere previsti adeguati servizi igienici;
- Deve essere prevista un'area accoglienza/restituzione dei minori adeguata al numero degli iscritti;
- Le aree, i luoghi e gli spazi esterni (compresi quelli annessi alla sede) dove si svolgeranno le varie attività previste dal progetto, dovranno prevedere aree ombreggiate, servizi igienici, punti ristoro/riposo;

6. Documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione

La documentazione da presentare entro la data del 30 maggio di ogni anno per il rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzazione di **strutture pubbliche**, è la seguente:

- Autodichiarazione del rappresentante legale del soggetto richiedente, corredata di quelle del personale che opera nella struttura, di assenza di sentenze passate in giudicato e/o procedimenti penali in corso, aventi ad oggetto reati tentati o commessi in danno di minori;
- Documentazione attestante la natura giuridica del soggetto richiedente;
- Domanda compilata e sottoscritta dal proponente;
- Eventuale *nulla osta* del Dirigente scolastico;
- Dichiarazione scritta del richiedente, da allegare alla domanda, con la quale il soggetto richiedente si impegna a riconsegnare i locali nello stato di fatto in cui si trovavano al momento della consegna;
- Originale o copia autentica di polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a terzi, persone e cose;
- Progetto Ludico/Ricreativo;
- Relazione programmatica sull'organizzazione funzionale del servizio, le finalità dello stesso, l'organico del personale e la qualificazione professionale di ciascun operatore, l'organizzazione del lavoro, l'organizzazione delle attività dei minori, ecc.
- Copia dell'attestato di partecipazione ad un corso di primo soccorso e di disostruzione pediatrica, da parte di almeno uno degli operatori impiegati nel servizio, salvo diversa previsione di legge;
- Copia dei documenti comprovanti la professionalità del personale utilizzato.
- Autodichiarazione con la quale il gestore si impegna a rimborsare al Comune le spese da questo sostenute per luce elettrica, telefono, acqua, riscaldamento e pulizie che saranno definite con deliberazione dalla Giunta comunale.
- Copia manuale di autocontrollo H.A.C.C.P. se dotati di cucina interna. In caso si utilizzi un catering esterno, deve essere presentata la copia del manuale H.A.C.C.P. del catering prescelto

7. La documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzazione di strutture private è la seguente:

- Autodichiarazione del rappresentante legale del soggetto richiedente, corredata di quelle del personale che opera nella struttura, di assenza di sentenze passate in giudicato e/o procedimenti penali in corso, aventi ad oggetto reati tentati o commessi in danno di minori;
- Documentazione attestante la natura giuridica del soggetto richiedente;
- Domanda compilata e sottoscritta dal proponente;
- Originale o copia autentica di polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a terzi, persone e cose;
- Parere igienico sanitario rilasciato dalla ASL di competenza, in particolare per i locali utilizzati come mensa;
- Relazione programmatica sull'organizzazione funzionale del servizio, le finalità dello stesso, l'organico del personale e la qualificazione professionale di ciascun operatore, l'organizzazione del lavoro, l'organizzazione delle attività dei minori, ecc.;
- Copia dei documenti comprovanti la professionalità del personale utilizzato;
- Autodichiarazione del legale rappresentante dell'associazione di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08;
- Copia del documento unico di valutazione rischi da interferenze (DUVRI) nell'ipotesi di svolgimento dell'attività in locali utilizzati anche per altre finalità.

8. Progetto ludico/ricreativo

Il progetto ludico/ricreativo deve contenere:

- Le modalità di accoglienza dei minori;
- Il registro giornaliero delle presenze dell'operatore educatore e dei minori presenti;
- I giorni e l'orario del servizio;
- L'individuazione del responsabile/coordinatore;
- L'indicazione della sede operativa e di quelle dove si svolgono le attività
- L'elenco delle attività ludico/ricreative che si intendono realizzare;
- L'indicazione delle modalità di fornitura dei pasti prestando particolare attenzione ai minori con specifici problemi alimentari (intolleranze, diabete etc.);
- Nell'ipotesi che i pasti vengano preparati dal gestore del servizio, questi deve essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria da consegnare, in copia, al Comune di Marino
- Nell'ipotesi che i pasti siano forniti dal "centro mensa comunale" la documentazione di cui al punto che precede non è necessaria;
- Nell'ipotesi si utilizzi una società di catering deve essere presentata al Comune la copia dell'autorizzazione sanitaria rilasciata alla stessa società;
- Nell'ipotesi si effettuino attività ludico/ricreative esterne ai luoghi indicati al rilascio dell'autorizzazione ogni minore dovrà munirsi di pranzo al sacco.

CAPO III **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 20 ***Controlli e verifiche***

1. Il Comune di Marino dispone, a campione, periodici controlli e verifiche tesi ad accertare il possesso ed il rispetto dei requisiti relativi all'autorizzazione e all'accreditamento. A tal fine è istituita una Commissione Ispettiva, composta da dipendenti comunali appartenenti ai servizi della Polizia Locale e dei Servizi Sociali, individuati dai rispettivi Responsabili di servizio.
2. La Commissione si riunisce periodicamente, ogni qualvolta lo ritenga necessario, per aggiornare i lavori e definire il piano dei controlli; ciascuno dei servizi sopra elencati potrà, autonomamente, svolgere attività ispettive, fornendone comunque verbale per i provvedimenti consequenziali.

3. Il Comune di Marino potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli ispettivi sulla qualità dei servizi offerti al fine di verificare la persistenza dei requisiti di accreditamento.
4. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune di Marino accerti la non rispondenza dei requisiti e dei criteri che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, procederà alla formale diffida richiedendo l'immediato adeguamento alle condizioni richieste, pena la revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento, fatta salva l'applicazione di ulteriori più gravi sanzioni.

Articolo 21 ***Inadempienze e penalità***

1. Le sanzioni applicabili, nell'ipotesi di rilevate ed accertate violazioni al presente regolamento, si differenziano a seconda della gravità dell'inadempienza, come segue:

a. Gravi inadempienze, l'accertamento delle quali prevede la chiusura definitiva della struttura con revoca di ogni autorizzazione

- Accertati maltrattamenti/violenze effettuate nei confronti dei minori;
- Accertata irregolarità della polizza assicurativa e relativa copertura.
- Accertata falsa autodichiarazione relativa ai procedimenti o alle sentenze di condanna per reati contro i minori.
- Reiterazione di inadempienze di cui al punto 2.
- Violazione dell'obbligo della chiusura temporanea;

b. Gravi inadempienze, l'accertamento delle quali prevede la chiusura temporanea della struttura fino all'avvenuto ripristino delle normali condizioni di esercizio

- Violazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in merito ai rapporti di lavoro e /o di utilizzo del personale impiegato nella struttura;
- Motivazioni legate a gravi inadempienze e/o gravi difformità a livello igienico sanitario che comportano l'impossibilità di proseguire nel servizio;
- Violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi, delle strutture e delle attrezzature, ovvero dal loro cattivo uso, che possano arrecare pericolo per l'incolumità dei minori;
- False attestazioni da parte degli operatori impiegati nella struttura.

c. Violazioni che prevedono la diffida ad adempiere:

- Violazione delle disposizioni in merito al rispetto delle norme relative al rapporto educativo/utenza;
- Violazione delle disposizioni in merito al rispetto delle norme relative al rapporto ricettività/utenza;
- Violazione della Carta dei Servizi;
- Violazioni delle disposizioni relative alle *garanzie per la salute dei minori* previste dall'art. 5 del presente regolamento (salve le sanzioni più gravi previste dalla legge);

2. Il Comune provvederà ad emettere apposita diffida ad adempiere per il ripristino delle corrette condizioni di esercizio che dovrà avvenire in un tempo minimo di 5 e massimo di 15 giorni.
3. Il mancato adempimento comporterà la sanzione di cui al punto 1.2
4. Ove si verificano le inadempienze di cui al punto 1.2 la chiusura temporanea sarà disposta ed avrà efficacia fino al ripristino delle condizioni di legalità.
5. La misura verrà applicata dal Dirigente competente.
6. Verificato il ripristino delle condizioni ed effettuato il relativo sopralluogo, la struttura potrà essere riaperta.